



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 228 del 12/12/2019

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020–2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020).



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2020).

In stretto collegamento con il disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022, si è provveduto a predisporre il disegno di legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola (legge di stabilità regionale 2020) composto di n. 9 articoli con il quale viene adottata una serie di norme finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze e le disponibilità finanziarie. Seguono, in allegato, le relazioni illustrative delle norme inserite nel disegno di legge.

Bari, 12 dicembre 2019

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Raffaele Piemontese

RELAZIONI ILLUSTRATIVE ALL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2020

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO AL BILANCIO

Norma a carattere contabile. Espone delle voci di bilancio ricomprese nel tabulato del bilancio di previsione.

Art. 2 - Cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione UE (2015) n. 5854, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 del 23 ottobre 2018, è un Programma plurifondo FESR/FSE con una dotazione finanziaria complessiva (pubblica) di euro 7.120.958.992. Il Programma Operativo è stato elaborato in linea con le disposizioni comunitarie di riferimento (Regolamento UE n. 1303/2013) che individuano come base per l'attuazione della politica di coesione 11 obiettivi tematici, allineati a loro volta alle priorità e agli obiettivi della strategia Europa 2020. Ciascun obiettivo tematico è stato declinato in Assi che contengono al loro interno Priorità d'investimento e Linee di Intervento.

Gli interventi strutturali previsti nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 comportano un fabbisogno di risorse pubbliche complessivo di euro 7.120.958.992 di cui euro 5.576.140.094 a valere sul fondo FESR ed euro 1.544.818.898 a valere sul fondo FSE, con sostegno dell'Unione pari al 50%, rispettivamente euro 2.788.070.047 (FESR) ed euro 772.409.449 (FSE), ed il restante 50% di cofinanziamento nazionale.

Il cofinanziamento di parte nazionale pubblico è assicurato, ai sensi della legge n. 147/2013, articolo 1, commi 240 e 241, mediante ricorso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 (Fondo di rotazione) ed alle risorse messe a disposizione dei bilanci delle Regioni.

Al fine di assicurare la copertura di parte della quota di cofinanziamento prevista a carico della Regione Puglia a valere sul Programma Operativo 2014-2020 (pari complessivamente ad euro 1.068.143.849), non potendo farsi fronte integralmente con le sole risorse proprie disponibili annualmente nel bilancio regionale, con legge regionale 23 dicembre 2014 n. 52, all'articolo 8, la Giunta regionale è stata autorizzata ad attivare un mutuo presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in conformità all'articolo 175 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

L'articolo 11 della legge regionale n. 1/2016 ha autorizzato il ricorso a nuovo debito regionale per il finanziamento di spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione

comunitaria 2014-2020 e in data 12 maggio 2016 è stato sottoscritto il contratto di mutuo con BEI (atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016) con scadenza fissata a maggio 2020.

Essendo il contratto in scadenza e permanendo l'esigenza di contribuire al finanziamento della quota regionale con risorse ulteriori rispetto a quelle già messe a disposizione dal bilancio regionale, si rende necessario autorizzare un nuovo mutuo finalizzato alla copertura della quota regionale di cofinanziamento del POR Puglia 2014-2020 fino ad un importo massimo pari a 80 milioni di euro.

Art. 3 – Ristrutturazione del debito regionale

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO AL BILANCIO

La norma autorizza operazioni di rinegoziazione di mutui in ammortamento solo qualora sussistano condizioni di rifinanziamento vantaggiose che consentano il contenimento del costo del debito in ammortamento. In attuazione di tale principio, che comporta l'obbligo di non aumento del debito pubblico e di riduzione del valore finanziario della passività oggetto di ristrutturazione, la Giunta è autorizzata a valutare le condizioni di rifinanziamento previste dalla circolare di Cassa Depositi e Prestiti 14 novembre 2019, n. 1298.

Tanto potrà comportare nel corso del 2020 l'opportunità per la Regione Puglia di estinguere in via anticipata e senza oneri aggiuntivi una parte dei mutui MEF in ammortamento, entro il limite del residuo debito di euro 116.495.016,45 che verrebbe rifinanziato da altro istituto per pari importo, senza prolungamento del periodo di ammortamento e ad un tasso di interesse inferiore.

Art. 4 - Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO AL BILANCIO

La norma, in conformità con il dettato dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 118/2011, elenca i provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso dell'esercizio 2020 e i cui oneri concorrono alla formazione dei fondi speciali, distinti in parte corrente e in parte capitale, per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, nell'ambito della missione 20, programma 3, titoli 1 e 2.

TITOLO II – NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

Capo I – Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

Art. 5 - Risorse aggiuntive a favore del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2019

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLA SALUTE

Per quanto concerne le risorse aggiuntive in materia di spesa in conto corrente si evidenzia che nel 2018 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale sanitario per il comparto e per il personale convenzionato. Per quanto riguarda la dirigenza sanitaria e non, ai sensi dei principi contabili, nonché di quanto richiesto in sede di Tavolo Adempimenti Ministeriale e Comitato LEA, nei bilanci è stato effettuato il relativo accantonamento.

La quota del rinnovo del contratto collettivo nazionale sanitario per il 2018 era pari al 3,48% del monte salari 2015, per un costo per il Servizio sanitario regionale pari a 90 milioni di euro (IRAP esclusa). Oltre tale quota annua, che di fatto si trascina nei successivi anni, nel 2019 per tutte le regioni, sulla base di quanto richiesto in sede di Tavolo Adempimenti Ministeriale e Comitato LEA, si è reso necessario effettuare un ulteriore accantonamento per il nuovo rinnovo del contratto collettivo nazionale sanitario pari al 1,3% del monte salari 2018, che ammonta ad ulteriori 25 milioni di euro.

Le maggiori risorse ricevute nell'ultimo biennio quale quota aggiuntiva del Fondo sanitario, al netto dei conguagli di mobilità ed al netto delle quote vincolate per vaccini e stabilizzazioni come da Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, pari a 72,6 milioni di euro, non coprono interamente i maggiori costi sopra riportati. Sulla base di tali determinanti occorre integrare le risorse del Fondo Sanitario Nazionale al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale sanitario per un importo pari a 42 milioni di euro.

Per quanto concerne le risorse aggiuntive in materia di spesa in conto capitale, di cui al comma 2, si evidenzia che, in analogia a quanto già evidenziato nei precedenti esercizi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011, le risorse del Fondo Sanitario Nazionale del fabbisogno annuo corrente che sono destinate ad investimenti dell'anno incidono nel bilancio di esercizio quali maggiori costi al 100% (<<I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione>>). Pertanto i costi per investimenti sostenuti con risorse del Fondo Sanitario Nazionale incidono negativamente sul risultato di esercizio.

Per quote non coperte e non finanziabili dai fondi comunitari sulla base delle rendicontazioni ricevute si stanziavano 33 milioni per gli investimenti sanitari già sostenuti dalle aziende nel 2019 in modo da dare piena attuazione al decreto legislativo n. 118/2011 (articoli 20 e 29) in materia di esatta perimetrazione delle somme per spese correnti ed in conto capitale e per ridurre l'aggravio dei bilanci di esercizio 2019.

Art. 6 - Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di

conversione 28 febbraio 2008 n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di bonifica avviato con la legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e con la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), ha emanato la legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati). La finalità della legge è quella di procedere, tra le altre cose, al risanamento dei Consorzi di Bonifica commissariati e, conseguentemente, di giungere all'equilibrio di gestione e al relativo autogoverno. A tal fine è prevista la soppressione dei Consorzi di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, al verificarsi delle condizioni meglio indicate al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale testé menzionata, con contestuale trasferimento delle rispettive funzioni al Consorzio unico centro-sud Puglia.

Al fine di consentire l'attuazione della suddetta legge, nonché della legge regionale n. 12/2011 e della legge regionale n. 4/2012, l'articolo 12 della legge regionale n. 1/2017, si prevede che la Regione Puglia provveda ad erogare ai Consorzi di Bonifica commissariati, Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento previsto. Tale contributo straordinario, e il relativo stanziamento, può essere utilizzato per far fronte alle seguenti spese di funzionamento dei suddetti Consorzi, ovvero:

- a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
- c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016;
- d) spese di gestione;
- e) spese per contenzioso tributo 630.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 1/2017, la Regione Puglia, mediante la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2019), all'articolo 26, ha previsto un contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati nei limiti di 10 milioni, per l'esercizio finanziario 2019, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 1/2017.

Al fine di consentire l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale summenzionata, pertanto, si riconosce in favore dei Consorzi di Bonifica commissariati, anche relativamente all'esercizio finanziario 2020, l'importo complessivo di euro 10 milioni per le spese di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 1/2017.

Art. 7 - Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Per molti versi la cosiddetta legge "Piano casa Puglia" sta contribuendo in maniera determinante a mantenere in vita un settore importante dell'economia pugliese, quello dell'edilizia. Infatti i dati del Rapporto Svimez 2019 su "L'economia e la società del Mezzogiorno" riportano un incremento significativo del 4,4% del volume d'affari nel settore delle costruzioni in Puglia.

Naturalmente questo incremento non può ascrivere totalmente agli effetti della legge sul territorio ma sicuramente ne ha determinato una cospicua parte.

Per queste motivazioni si ritiene opportuno e necessario procedere con la proroga dei termini di validità della legge anche per l'anno 2020.

D'altronde sulla scia di altre regioni italiane (Lazio) queste disposizioni, finora temporanee, hanno trovato una precisa strutturazione in leggi definitive per lo più legate ai processi di rigenerazione urbana. La Regione Puglia ha intrapreso un nuovo percorso legislativo con la cosiddetta "Legge sulla Bellezza del Territorio Pugliese", il cui disegno è stato approvato in Giunta regionale ed è attualmente al vaglio della 5^a Commissione consiliare; detto disegno di legge contiene in maniera strutturata le premialità previste dal "Piano casa Puglia".

Il presente emendamento propone al Consiglio regionale la proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro cui è consentita la presentazione delle istanze e fissa al 1° agosto 2019 il termine temporale dell'esistenza dell'immobile su cui far valere i benefici della legge.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

- Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale
- Art. 2 - Cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020
- Art. 3 - Ristrutturazione del debito regionale
- Art. 4 - Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio

TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

- Art. 5 - Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2019
- Art. 6 - Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati
- Art. 7 - Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

CAPO II - Disposizioni finali

- Art. 8 - Norma di rinvio
- Art. 9 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2

Cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico riferimento alle risorse finanziarie relative alla quota regionale di cofinanziamento dei programmi comunitari, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui, anche in esecuzione di contratto di apertura di credito, per un importo massimo complessivo di 80 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. I mutui di cui al comma 1 sono finalizzati esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può assumere i mutui e contestualmente adotta i piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

4. Alla contabilizzazione dell'indebitamento di cui al comma 1 si provvede mediante assegnazione nel bilancio di previsione autonomo per l'esercizio finanziario 2020 di una dotazione finanziaria di euro 80 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, in parte entrata al titolo 6, tipologia 3 ed in parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2 nell'ambito dei fondi relativi al finanziamento dei programmi comunitari di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 e da gestire secondo le modalità ivi indicate.

5. L'onere presunto derivante dall'ammortamento del debito autorizzato con il presente articolo, valutato in 6,2 milioni di euro annui per un periodo stimato di 15 anni a partire dal 1 gennaio 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale ed interessi, rispettivamente nell'ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2020-2022 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

Art. 3 Ristrutturazione del debito regionale

1. Allo scopo di attuare una gestione virtuosa dell'indebitamento regionale in essere, con diminuzione degli oneri complessivi del servizio del debito, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento, anche mediante l'assunzione di nuovi mutui destinati alla conversione, ovvero all'estinzione anticipata totale o parziale, di mutui in corso di ammortamento contratti con intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri soggetti autorizzati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a valutare le modalità e le condizioni di rifinanziamento previste dalla circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1298 del 14 novembre 2019 e, nel rispetto del principio di contenimento del costo del debito in termini di non aumento del debito pubblico e di riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a procedere alla conversione dei mutui MEF in corso di ammortamento per un importo massimo di euro 116.495.016,45.

3. Gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui destinati al rifinanziamento di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022 alla missione 50 programma 1 titolo 1 per la quota interessi e alla missione 50 programma 2 titolo 4 per la quota capitale, in corrispondenza degli stanziamenti iscritti per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui MEF in corso di ammortamento. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2020-2022 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

Art. 4 Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio

1. I fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 118/2011 sono destinati a far fronte agli oneri derivanti dai seguenti provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio:

- a) Proposta di legge "La bellezza nel territorio pugliese", per l'importo pari ad euro 100 mila per l'esercizio finanziario 2020, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1);
- b) Proposta di legge "Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dell'alto", per l'importo pari ad euro 40 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1);
- c) Proposta di legge "Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie", per l'importo pari ad euro 750 mila per l'esercizio finanziario

2020, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1);

d) Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Disposizioni per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale" per l'importo pari ad euro 13.473.693,21 per l'esercizio finanziario 2020 ed euro 4 milioni 660 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titoli 1) e per l'importo pari ad euro 500 mila ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 nell'ambito del fondo speciale di parte capitale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 2).

TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

CAPO I *Disposizioni di rilievo finanziario e diverse*

Art. 5

Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2019

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2019 al Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 42 milioni.

2. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2019 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell'esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 33 milioni.

Art. 6

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati

1. Il contributo regionale straordinario di cui all'articolo 12, capo VI, della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni, anche per l'esercizio finanziario 2020.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2 della l.r. 1/2017.

3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all'articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38.

Art. 7

Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. Alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole "1 agosto 2018" sono sostituite dalle parole "1 agosto 2019";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 8

Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1 gennaio 2020.

T A B E L L A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)	2020	2021	2022
Settori di intervento			
Ragioneria (mutui)	100	100	100



**COPERTURE FINANZIARIE SUL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E BILANCIO PLURIENNALE 2020 –
2022 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)”**

Le coperture finanziarie relative al disegno di legge regionale (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020), composto di n. 9 articoli, sono le seguenti:

Nell’ambito del Titolo I ‘Disposizioni di carattere contabile’:

- l’articolo 1 indica le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale (mutui);
- l’articolo 2, in tema di cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020, autorizza la contrazione di uno o più mutui per un importo massimo complessivo pari a 80 milioni di euro e dispone in ordine alla contabilizzazione dell’indebitamento, con imputazione in parte entrata al titolo 6, tipologia 3 e in parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2. Il comma 5 prevede in ordine all’onere presunto derivante dall’ammortamento, pari a 6,2 milioni di euro annui, e dispone che l’imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, avvenga rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 1 e 4 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022. Per le annualità successive al bilancio pluriennale 2020-2022 si provvederà con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi;
- l’articolo 3, allo scopo di attuare una gestione virtuosa dell’indebitamento regionale, autorizza la Giunta a ristrutturare il debito attraverso operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento, disponendo in ordine alle missioni e programmi di allocazione della spesa. La disposizione non comporta un aumento del debito ma potenzialmente la riduzione degli oneri di ammortamento;
- l’articolo 4 elenca i provvedimenti legislativi da perfezionarsi dopo l’approvazione del bilancio che trovano copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente e di parte capitale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, nell’ambito della missione 20, programma 3, titoli 1 e 2.



Nell'ambito del Titolo II "Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse",
al Capo I 'Disposizioni di rilievo finanziario e diverse':

- l'articolo 5, al primo comma, in relazione alla necessità di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2019 in favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2019, per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato e comporta oneri per l'esercizio finanziario 2020 per euro 42 milioni, stanziati nella missione 13, programma 1, titolo 1. Al comma 2, in relazione agli oneri sostenuti dalle aziende sanitarie per le spese in conto capitale a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, per l'esercizio finanziario 2020 sono previste spese per euro 33 milioni, stanziati nella missione 13, programma 5, titolo 2;
- l'articolo 6, in materia di contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2020 per euro 10 milioni stanziati nella missione 16, programma 1, titolo 1;
- l'articolo 7, in materia di modificazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, non comporta oneri carico del bilancio regionale.

al Capo II:

- l'articolo 8 (Norma di rinvio) rinvia alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 la copertura delle spese previste nel disegno di legge;
- l'articolo 9 (Entrata in vigore) dispone l'entrata in vigore della legge regionale il 1 gennaio 2020, salvo quanto diversamente disposto.

Il dirigente
Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino